



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 13/10/2023

Sommario

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
Comunicazioni della L.N.D.	2
Circolare n. 22 della L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
Segreteria.....	2
<i>Il sabato del Nostro Calcio</i>	2
Coppa Regione Società di Prima Categoria 2023/2024.....	3
Svincoli Art. 109.....	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	3
Segreteria.....	3
Svincolo per Inattività Giovani Calciatori.....	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	3
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	4
RISULTATI GARE.....	5
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	5
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	6
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	9
ERRATA CORRIGE.....	14

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 22 della L.N.D.

Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 22 della L.N.D. 12/10/2023, inerente "Guida pratica aggiornata per la gestione dei lavoratori sportivi attraverso la piattaforma del Registro delle attività sportive dilettantistiche".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 14.10.2023:**

ECCELLENZA A	15:00	RIVE D'ARCANO FLAIBANO – POL. CODROIPO
	15:00	TAMAI – SISTIANA SESLJAN
	15:00	ZAULE RABUIESE – PRO GORIZIA (Via di Zaule, Aquilinia)
PROMOZIONE A	15:00	BUIESE – GEMONESE
	15:00	RIVOLTO – COMUNALE FONTANAFREDDA
	16:30	OL3 – TORRE (su richiesta)
PROMOZIONE B	15:00	RISANESE – SEVEGLIANO FAUGLIS
	15:00	TRIESTE VICTORY ACADEMY – SANT'ANDREA SAN VITO
1^ CATEGORIA A	16:00	UNIONE SMT CALCIO – BARBEANO (su accordo)
1^ CATEGORIA B	15:00	DIANA – RAGOGNA
	15:00	DEPORTIVO JUNIOR – MANZANESE CALCIO (su richiesta)
1^ CATEGORIA C	15:00	ISONZO – MLADOST SZ
2^ CATEGORIA A	15:00	MONTEREALE VALCELLINA – MANIAGO
2^ CATEGORIA B	16:00	SPIILIMBERGO – TAGLIAMENTO (in accordo)
2^ CATEGORIA D	15:00	COMUNALE GONARS – PORPETTO
	16:30	PALAZZOLO – COMUNALE POCENIA (su richiesta)
2^ CATEGORIA E	15:00	TURRIACO 1922 – AUDAX SANROCCHESSE
	16:00	CASTIONS – CALCIO SAN VITO AL TORRE (su richiesta)
	16:00	VILLESSE CALCIO – LA FORTEZZA GRADISCA (su richiesta)

Si comunica che le gare:

- MOIMACCO – TORREANESE del Campionato di 2^ Categoria Girone "C" è stata posticipata – in accordo tra le società – **a Domenica 15/10/23 alle ore 15.00 su campo di Via Martiri della Libertà a Cividale del Friuli (UD).**
- MONTEBELLO DON BOSCO - DOMIO del Campionato di 2^ Categoria Girone "F" è stata posticipata – in accordo tra le società – **a Domenica 15/10/23 alle ore 15.00.**

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2023/2024

Di seguito ricordiamo il programma della rimanente gara degli OTTAVI DI FINALE della Coppa Regione 2023/2024 – Società di Prima Categoria:

MERCOLEDÌ 18/10/2023 ORE 20.00 (su accordo)

GARA 2: UNIONE SMT CALCIO – DEPORTIVO JUNIOR

Le gare degli OTTAVI DI FINALE si svolgeranno con gara unica come sopra riportato.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
2.038.906	VISINTINI Stefano	29.08.2005	REANESE

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esamine le domande di annullamento del tesseramento presentate prima dell'inizio dell'attività 2023/24, dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con le società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

DI BERT FEDERICO	28.05.2011	ARIS SAN POLO CALCIO	matr. 3.934.972
DI BERT MICHELANGELO	04.11.2013	ARIS SAN POLO CALCIO	matr. 3.934.976

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

SECONDA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/10/2023	5 A	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	MAJANESE		16:30	15:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/10/2023	5 A	UNIONE CALCIO 3 STELLE	TARCENTINA		15:00		COMUNALE "ISIDORO ZULIANI" BRESSA VIA UDINE 151

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/10/2023	5 A	POLISPORTIVA CODROIPO	AZZANESE		16:45	17:30	COMUNALE BIAUZZO VIA CODROIPO

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/10/2023	5 A	SAN LUIGI CALCIO	N.K. KRAS REPEN		15:30	17:30	

REGIONALE CALCIO A CINQUE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/10/2023	1 A	GRADESE CALCIO	FUTSAL PASIANO	14/10/2023	20:30	16:00	

ALLIEVI UNDER 17 ELITE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/10/2023	4 A	COMUNALE FONTANAFREDDA	UNION MARTIGNACCO		12:00	11:30	
15/10/2023	4 A	FORUM JULII CALCIO	DONATELLO S.S.D. SRL		10:30		COMUNALE "MARTIRI D. LIBERTÀ" CIVIDALE DEL FRIULI VIA LUINIS 13

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/10/2023	4 A	CHIONS	MANZANESE CALCIO	15/10/2023	17:00	10:30	
15/10/2023	4 A	PRO FAGAGNA	UDINE UNITED RIZZI CORMOR		10:30		COMUNALE B SINTETICO FAGAGNA VIA TONUTTI

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/10/2023	4 A	CHIONS	CASARSA	15/10/2023	17:30	10:30	CENTRALE - COMUNALE CASARSA DELLA DELIZIA V.LE RIMEMBRANZA
17/10/2023	4 A	COMUNALE FONTANAFREDDA	SANVITESE	15/10/2023	19:30	09:30	COMUNALE SAN VITO AL TAGL.TO A VIALE PRODOLONE 42

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/10/2023	4 A	UNIONE CALCIO 3 STELLE	S.GOTTARDO		10:30		COMUNALE MARIUZZA CAMPOFORMIDO VIA MARIUZZA
19/10/2023	4 A	SANGIORGINA	PRO FAGAGNA	15/10/2023	20:00	10:30	COMUNALE PORPETTO VIA UDINE

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/10/2023	4 A	TRIESTINA ISONTINO	PRO ROMANS MEDEA		10:30		COMUNALE SAN PIER D'ISONZO VIALE DELLO SPORT
16/10/2023	4 A	UNIONE FRIULI ISONTINA	U.FINCANTIERI MONFALCONE	15/10/2023	18:00	10:30	

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/10/2023	2 A	COM. FIUME V.BANNIA	TAMAI	01/10/2023	20:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/10/2023	4 A	RIVOLTO	MAGNANO	15/10/2023	19:15		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/10/2023	4 A	ANCONA LUMIGNACCO	DONATELLO S.S.D. SRL		10:30		COMUNALE "BEPI RIGO" UDINE VIA BASILIANO
19/10/2023	4 A	OL3	CORNO CALCIO	15/10/2023	19:00	10:30	COMUNALE "A" BERTOSSI FAEDIS VIA CASALI BERTOSSI 11

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/10/2023	3 A	ZARJA A.S.D.	SANT ANDREA SAN VITO	08/10/2023	17:00	10:30	

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.10.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-1/2023-2024 RECLAMO della Società ASD ARZINO (Campionato di Seconda Categoria Gir. B SPILIMBERGO - ARZINO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 17.09.2023 (in C.U. n° 22 Comitato Regionale FVG del 21.09.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 22 del 21.09.2023 il G.S.T. disponeva a carico del sig. Mickael PASCUTTINI, allenatore della ASD ARZINO, la squalifica "a tempo", sino al 21.11.2023, perché *"espulso per aver protestato avverso una decisione dell'arbitro uscendo dalla propria area tecnica e lanciando altresì una bottiglietta in terra, alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara sino a poggiare la propria fronte su quella dell'arbitro con fare minaccioso proferendo più volte un epiteto irrispettoso. Al termine del primo tempo di gara reiterava le proteste avverso il provvedimento di espulsione venendo allontanato solamente grazie all'intervento dei calciatori della propria squadra. Infine, mentre il direttore di gara era nel proprio spogliatoio reiterava nuovamente le proprie proteste"*.

Avverso il provvedimento anzidetto, la ASD ARZINO preannunciava (23.09.2023) e poi formalizzava (27.09.2023) proprio tempestivo reclamo, adducendo che:

- il sig. PASCUTTINI non sarebbe mai stato in contatto con il direttore di gara, né avrebbe mai poggiato la propria fronte su quella dell'arbitro;
- sarebbe stato proprio lui a far rientrare i propri calciatori nello spogliatoio, e non viceversa.

A sostegno delle proprie tesi, la ASD ARZINO allegava una "dichiarazione" della squadra avversaria chiedendo, valutate diversamente in fatto e in diritto le risultanze del primo grado, la riforma della decisione impugnata, annullando la sanzione irrogata dal GST ovvero riducendola, nella misura reputata di equità e giustizia.

Avendo richiesto di essere sentito, il Presidente della Società veniva convocato per l'udienza in camera di consiglio del 11.10.2023, durante la quale – previa la lettura delle dichiarazioni a chiarimento assunte da questa CSA dal direttore di gara prima della audizione, e sulle quali *infra* – ribadiva il proprio punto di vista, evidenziando come l'allenatore fosse effettivamente uscito dall'area tecnica, mantenendo però rispetto all'arbitro sempre una certa distanza. Avrebbe altresì effettivamente protestato alzando la voce per un provvedimento dell'arbitro, che avrebbe dovuto assegnare un calcio di rigore e non una punizione fuori area, ma successivamente, dopo essere entrato negli spogliatoi, si sarebbe limitato a chiedere chiarimenti e delucidazioni, essendo stato lui stesso ad avere invitato i propri calciatori ad allontanarsi.

Ribadiva in conclusione il reclamante la richiesta di riduzione della squalifica.

Un tanto premesso, anche alla luce dei chiarimenti ottenuti dal direttore di gara alla presenza del delegato AIA (la "dichiarazione" allegata al reclamo, ad apparente firma del Presidente della AD UNIONE SPORTIVA SPILIMBERGO, a prescindere dal suo contenuto, oltre a non poter surrogare la prova testimoniale di cui all'art. 60 CGS per mancanza delle relative formalità, costituisce prova atipica di libera valutazione, comunque recessiva rispetto agli atti ufficiali di gara e loro supplementi) questa Corte ritiene che l'episodio, pur deprecabile – il sig. PASCUTTINI avrebbe infatti reagito in maniera veemente a una decisione del direttore di gara pesantemente insultandolo e tenendo anche successivamente un comportamento oggettivamente inurbano – possa essere riconsiderato nella sua gravità, in quanto, fermo restando che il descritto contatto con il direttore di gara risulta esserci effettivamente stato, lo stesso non si sarebbe comunque connotato in termini di aggressività, ancorché la distanza tra le parti sia stata ripristinata dall'allontanamento volontario all'indietro dell'arbitro, e non dalla desistenza del tesserato.

Quanto poi ai successivi accadimenti, risulta che l'allenatore fosse rimasto in attesa all'uscita del terreno di gioco; le proteste sarebbero proseguite e solo a esplicita richiesta dell'arbitro, per il tramite del vice capitano (dunque di un solo calciatore, e non di vari calciatori della propria squadra, come invece inizialmente considerato dal GST), il sig. PASCUTTINI sarebbe stato alla fine allontanato, ancorché le rimostranze – udite dall'arbitro dall'interno del suo spogliatoio – sarebbero poi proseguite anche successivamente.

Si ritiene pertanto congrua e proporzionata alla vicenda, complessivamente considerata, una squalifica "a tempo", con effetti **sino al 24 ottobre 2023**.

L'esito, parzialmente favorevole alla parte ricorrente, giustifica lo svincolo del contributo, di cui in sede di preannuncio di reclamo era stato autorizzato l'addebito sul conto campionato della stessa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, valutato l'episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo:

- lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Mickael PASCUTTINI, la sanzione della squalifica con effetti sino al **24 ottobre 2023**;
- dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.10.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-3/2023-2024 RECLAMO della Società ASD CERCIVENTO (Campionato Carnico - Seconda Categoria Girone 3B Cercivento - Tarvisio) in merito alla mancata pronuncia del GST all'esito della suddetta gara disputata il 01.10.2023 (in C.U. n° 27 Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 04.10.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n° 27 dd 04.10.2023 il G.S.T. omologava la gara valevole per il Campionato Carnico, seconda categoria, girone 3B, svoltasi in data 01.10.2023 tra ASD Cercivento e ASD Tarvisio, senza tenere conto del preannuncio e successivo reclamo della ASD Cercivento, con cui quest'ultima società – lamentando un errore tecnico del direttore di gara – aveva richiesto la ripetizione dell'incontro, terminato sul campo con il risultato di 1-3 a favore degli ospiti.

In particolare, la ASD Cercivento aveva richiamato all'attenzione del GS un episodio, occorso al 30' del secondo tempo, durante il quale – dopo l'assegnazione di un calcio di rigore a favore della stessa ASD Cercivento e la sua realizzazione, e dopo l'apparente convalida della rete – l'arbitro ravvisando una irregolarità nell'esecuzione aveva annullato la segnatura, facendo riprendere il gioco con l'esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra avversaria.

Ad avviso della ASD Cercivento la condotta del direttore di gara non sarebbe stata corretta, in quanto *"vi è incertezza sull'applicabilità della norma regolamentare che prevederebbe non la ribattuta del rigore ma punizione a favore dell'altra squadra: sembrerebbe infatti una norma neo-introdotta e non è chiaro se già valevole per il nostro campionato che, come si sa, resta una stagione indietro; lo stesso direttore di gara sul punto non sapeva esprimersi in modo univoco e inequivocabile"*.

Richiamando “i numerosi video disponibili che, in caso di necessità, possono essere trasmessi dalla scrivente società” veniva allegato il resoconto di gara fatto da cronisti sportivi chiedendo:

- il riconoscimento dell'errore tecnico compiuto dal direttore di gara;
- la ripetizione dell'incontro, da disputare nuovamente.

La gara, come detto, si svolgeva in data 01.10.2023; il preannuncio veniva formalizzato in data 02.10.2023, con contestuale comunicazione alla ASD Tarvisio e autorizzazione all'addebito del contributo previsto sul conto campionato della società; successivamente in data 04.10.2023 il reclamo veniva formalizzato, tuttavia il GS in quello stesso giorno omologava il risultato acquisito sul campo, non tenendo conto dei rilievi della reclamante.

Preso atto di un tanto, la ASD Cercivento si rivolgeva a questa Corte Sportiva d'Appello, con un “preannuncio e contestuale reclamo” del 05.10.2023, partecipandolo alla ASD TARVISIO e nuovamente autorizzando l'addebito del contributo previsto sul conto della società.

Ci si doleva, in particolare, della mancata pronuncia del Giudice Sportivo, facendo in ogni caso integrale richiamo ai precedenti preannuncio e reclamo formalizzati avanti al GS, laddove la Corte ritenesse di esprimersi nel merito.

Un tanto premesso, il preannuncio – reclamo da ultimo formalizzato dalla ASD Cercivento in data 05.10.2023 è formalmente ammissibile, ancorché infondato nel merito, per le ragioni che seguono. Come già evidenziato in precedenti pronunce di questa CSA, in caso di reclamo completo di motivazione e proposto entro il termine di giorni due, prescritto per il suo preannuncio, l'impugnazione può ritenersi ammissibile (rif. altresì Corte Sportiva d'Appello del Veneto, in C.U. n. 33 del 06.10.2021), e questo è il caso che ci occupa.

Nel merito, risulta effettivamente che la ASD Cercivento abbia a suo tempo formalizzato un preannuncio e poi un reclamo al Giudice Sportivo, e risulta altresì che quest'ultimo non si sia pronunciato.

La ragione di un tanto, come è emerso da verifiche direttamente effettuate su richiesta di questa CSA, è ascrivibile a un mero accidentale disguido nella gestione della PEC in ingresso, a causa della quale il reclamo non è stato posto alla tempestiva attenzione del GS, che lo ha potuto acquisire solo dopo la pubblicazione dei suoi provvedimenti allorquando cioè aveva già assunto le proprie deliberazioni.

Il caso in esame è invero sussumibile della fattispecie delineata dall'art. 78, co. 2 CGS (“se rileva che il Giudice sportivo territoriale non ha provveduto su tutte le domande prospostegli...”), laddove il CGS FIGC prevede che in evenienze di questo tipo – vale a dire mancata pronuncia del GS e l'ulteriore reclamo dell'interessata – la Corte sportiva di appello sia tenuta ad esprimersi nel merito e senza disporre la regressione del procedimento al GS, unicamente prevista laddove il GS si sia formalmente espresso dichiarando la inammissibilità o la improcedibilità, non condivisa dalla CSA; nel caso di specie, invece, non vi è stata alcuna formale pronuncia del GS, essendo stato il gravame di ASD Cercivento semplicemente ignorato in prime cure.

Dovendosi allora esprimere sulle doglianze della ASD Cercivento, si rileva come nel caso di specie non sussista alcun errore tecnico, tale da imporre la ripetizione della gara.

Il comportamento tenuto dall'arbitro e descritto nel reclamo a suo tempo formulato avanti al GS, comunque insindacabile non potendo questa Corte entrare nel merito della valutazione circa la sussistenza, o meno, della infrazione in concreto rilevata (cfr. art. 65, co. 1 lett. b) del CGS in relazione alla regola 5 del Regolamento del gioco del calcio, secondo cui “le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no e il risultato della gara, sono inappellabili”), è corretto dal punto di vista regolamentare: nel caso in cui si ravvisi una irregolarità consistente nella esecuzione di una finta non regolamentare in occasione di un calcio di rigore, sia in caso di rete segnata che in caso di rete non segnata, la conseguenza è sempre quella del calcio di punizione indiretto da assegnarsi alla squadra avversaria.

La ASD Cercivento aveva evidenziato come la regola cui l'arbitro aveva conformato il proprio comportamento sarebbe di recente introduzione; al riguardo si osserva come la stessa risulti in vigore quanto meno a far tempo dalla Circolare n. 1 del Settore Tecnico Arbitrale della stagione sportiva 2010/2011, e dunque pacificamente applicabile (Regola 14 del Regolamento del gioco del calcio, vedasi anche la “Tabella riassuntiva” della relativa casistica) al caso in esame.

L'unica mancanza, ma a vantaggio della ASD Cercivento, è stata invero quella della omessa ammonizione a carico del calciatore reo della finta non regolamentare, mancanza rispetto alla quale in ogni caso non è dato a questa CSA poter assumere alcun provvedimento.

Ne deriva dunque, in disparte l'insindacabilità del preteso “errore tecnico” (oltre che l'inammissibilità della stessa “prova televisiva”, nel caso di specie peraltro neppure ritualmente introdotta), l'infondatezza delle doglianze della reclamante.

A fronte della particolarità della vicenda, infine, deve disporsi senz'altro lo svincolo del contributo relativo al reclamo a suo tempo proposto avanti al Giudice Sportivo e da quest'ultimo non esaminato, fermo restando che va invece incamerato ai sensi dell'art. 48, commi 5 e 6 del CGS quello riferito al preannuncio-reclamo proposto avanti a questa Corte.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto l'art. 78, co. 2 CGS e ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo:

- lo rigetta nel merito, in quanto infondato;
- dispone lo svincolo del solo contributo relativo al reclamo a suo tempo proposto avanti al Giudice Sportivo e da quest'ultimo non esaminato.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici).

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Priscilla Bortolin, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato, nel corso della riunione del 11.10.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 04/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Armando MARSON, Fabrizio AMBROSIO, Cristian BIZZARO, Nazareno CRICENTI, Pavel PECORA e ASD PALMA CALCIO

Il deferimento. Con atto del 18 settembre 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. ARMANDO MARSON, il sig. FABRIZIO AMBROSIO, il sig. CRISTIAN BIZZARO, il sig. NAZARENO CRICENTI, il sig. PAVEL PECORA e la società ASD PALMA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le seguenti condotte:

1- il Sig. ARMANDO MARSON, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Palma Calcio, per:

- a) la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale <<per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Palma Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei seguenti calciatori, nonché per aver consentito e comunque non impedito che gli stessi prendessero parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Palma Calcio, alle gare per ciascuno di seguito indicate: calciatore sig. Jacopo Tornabene alle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Esordienti; la calciatrice sig.ra Matilde Di Matteo alle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini; la calciatrice sig.ra Giulia Motisi alle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini; il calciatore sig. Michele Iavazzo alla gara Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023 valevole per il campionato Pulcini; i calciatori sigg.ri Francesco Colavini e Christian Langella alle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito,

ai calciatori indicati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa >>;

- b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Palma Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Matilde Di Matteo, Giulia Motisi, Michele Iavazzo, Francesco Colavini e Christian Langella, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi>>;*
- c) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sig.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali, dirigente, allenatore, nonché dirigente arbitro, e nello specifico: - sig. Nazzareno Cricenti, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023, Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti; sig. Fabrizio Ambrosio, dirigente allenatore in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti; sig. Cristian Bizzaro, dirigente allenatore in occasione quantomeno delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini; sig. Pavel Pecora, dirigente arbitro in occasione quantomeno delle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Pulcini, nonché Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Esordienti>>;*
- d) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art. 39 comma 1, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1 luglio 2022 *<<per avere lo stesso non ottemperato all'obbligo di dotarsi per la stagione 2022 - 2023 di un allenatore abilitato>>;*
- 2 - il Sig. NAZZARENO CRICENTI, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per:
- a) la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, valevoli per il campionato Esordienti, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara della squadra schierata dalla società A.S.D. Palma Calcio nelle quali sono indicati il nominativo del calciatore sig. Jacopo Tornabene, del dirigente allenatore sig. Fabrizio Ambrosio e del dirigente arbitro sig. Pavel Pecora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi>>;*
- b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio pur non essendo tesserato per tale società>>;*
- 3 - il Sig. FABRIZIO AMBROSIO, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per:

- a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. <<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Esordienti, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio pur non essendo tesserato per tale società>>;
- b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art. 39 comma 1 lett. Ga) del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1 luglio 2022, <<poiché iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma non tesserato ha svolto quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Esordienti, il ruolo di dirigente allenatore al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata>>;

4 - il Sig. CRISTIAN BIZZARO, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per:

- a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. <<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio pur non essendo tesserato per tale società>>;
- b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1 luglio 2022 <<poiché pur non abilitato, privo della idonea qualifica, non iscritto all'Albo del Settore Tecnico, e non tesserato ha svolto quantomeno in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini, il ruolo di dirigente allenatore al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata>>;

5 - il Sig. PAVEL PECORA, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. <<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini, nonché Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, entrambe valide per il campionato Esordienti, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente arbitro per la A.S.D. Palma Calcio, pur non essendo tesserato per tale società >>;

6 - la società ASD PALMA CALCIO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Armando Marson, Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Cristian Bizzaro e Pavel Pecora, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La convocazione e le conclusioni. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 20 settembre 2023 è stata fissata l'udienza del 11.10.2023.

Alla riunione del 11.10.2023 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona dell'Avv. Mauro Taddeucci Sassolini, Sostituto Procuratore Federale (mediante collegamento da remoto), nonché il sig. ARMANDO MARSON per sé e per la ASD Palma Calcio.

Preliminarmente, il sig. Armando Marson, per la sua posizione personale e per l'ASD Palma Calcio, chiedeva di poter definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS concordando la sanzione con il rappresentante della Procura Federale, che aderiva all'istanza, nei seguenti termini:

- Armando MARSON: mesi 7 (sette) di inibizione (sanzione base mesi 10)
- ASD PALMA CALCIO: Euro 400,00 di ammenda (sanzione base Euro 600,00).

Il TFT, preso atto di quanto sopra, dava quindi inizio alla trattazione del procedimento nei confronti degli altri deferiti, sig. Nazzareno CRICENTI, sig. Fabrizio AMBROSIO, sig. Cristian BIZZARO e sig. Pavel PECORA, non presenti benché convocati presso l'ASD Palma Calcio.

Il dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mauro Taddeucci Sassolini, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini:

- quanto al sig. Nazzareno Cricenti, 6 (sei) mesi di inibizione;
- quanto al sig. Fabrizio Ambrosio, 6 (sei) mesi di inibizione;
- quanto al sig. Cristian Bizzaro, 6 (sei) mesi di inibizione;
- quanto al sig. Pavel Pecora, 6 (sei) mesi di inibizione.

La motivazione.

In fatto la vicenda trae origine dalla condotta della ASD Palma Calcio, la quale avrebbe schierato in posizione irregolare i seguenti calciatori: il calciatore sig. Jacopo Tornabene nelle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Esordienti; la calciatrice sig.ra Matilde Di Matteo nelle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini; la calciatrice sig.ra Giulia Motisi nelle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini; il calciatore sig. Michele Iavazzo nella gara Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023 valida per il campionato Pulcini; i calciatori sigg.ri Francesco Colavini e Christian Langella nelle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini.

Inoltre, dagli atti del procedimento sarebbe emerso che i sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, benché privi di tesseramento per la società A.S.D. Palma Calcio, avrebbero svolto i ruoli ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali, di allenatore, nonché di dirigente arbitro, e specificatamente: il sig. Nazzareno Cricenti il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Esordienti; il sig. Fabrizio Ambrosio il ruolo di dirigente allenatore in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Esordienti; il sig. Cristian Bizzaro il ruolo di dirigente allenatore pur non essendo abilitato, in occasione quantomeno delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini; il sig. Pavel Pecora il ruolo di dirigente arbitro in occasione quantomeno delle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini, nonché Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, entrambe valide per il campionato Esordienti.

Notificato a tutti gli interessati l'avviso di conclusione delle indagini, la Procura Federale disponeva il deferimento dei sigg.ri ARMANDO MARSON, FABRIZIO AMBROSIO, CRISTIAN BIZZARO, NAZARENO CRICENTI, PAVEL PECORA e della società ASD PALMA CALCIO per rispondere ciascuno degli addebiti loro rispettivamente ascritti come specificati nei capi di incolpazione sopra trascritti.

Tanto premesso in fatto, venendo ad affrontare in diritto le distinte posizioni degli incolpati, ritiene il TFT, relativamente al sig. ARMANDO MARSON e alla società ASD PALMA CALCIO, che la loro richiesta di definizione del procedimento ex art. 127 C.G.S. possa essere accolta, considerando congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti. Il fatto contestato, infatti, risulta documentalmente provato ed è stato, inoltre, lealmente confermato dallo stesso sig. Armando Marson in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, con comportamento che non può che essere apprezzato e di cui si è tenuto conto nella determinazione della sanzione finale.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni previste dallo stesso articolo in particolare per la posizione della Società.

Relativamente agli altri deferiti, sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, le condotte considerate censurabili nel caso di specie trovano fondamento nella normativa in materia di tesseramento dei dirigenti, dei collaboratori e dei calciatori contenuta nelle N.O.I.F. come richiamate dal Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, l'art. 37 NOIF prescrive che

il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva debba essere effettuato all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza, definendo così in modo preciso l'arco temporale in cui gli adempimenti formali relativi all'organigramma societario devono essere compiuti. Nel caso che ci occupa, risulta documentalmente provato, ed è inoltre stato confermato in sede di audizione del sig. Armando Marson da parte della Procura federale, che i sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, benché non tesserati per la società ASD Palma Calcio, abbiano svolto, rispettivamente, i ruoli ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali (sig. Cricenti), di allenatore (sigg.ri Ambrosio e Bizzaro) e di dirigente arbitro (sig. Pecora). Risulta, altresì, agli atti che il sig. Nazareno Cricenti abbia sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, valevoli per il campionato Esordienti, nelle quali sono indicati i nominativi del calciatore sig. Jacopo Tornabene, del dirigente allenatore sig. Fabrizio Ambrosio e del dirigente arbitro sig. Pavel Pecora, attestando, dunque, in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in violazione dell'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. Ritieni, infine, il TFT provato documentalmente il fatto che i sigg.ri Fabrizio Ambrosio e Cristian Bizzaro, pur non abilitati, privi della idonea qualifica, non iscritti all'Albo del Settore Tecnico e non tesserati, abbiano svolto il ruolo di dirigente allenatore al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata, quantomeno, rispettivamente, il sig. Fabrizio Ambrosio in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti, e il sig. Cristian Bizzaro in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini, in violazione dell'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. che prevede che le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. I comportamenti oggetto di deferimento sono di una certa gravità, tenendo conto del fatto che il mancato tesseramento determina l'inapplicabilità delle coperture assicurative ed espone altresì i dirigenti della Società a responsabilità personali di non poco momento. Pertanto, con riferimento ai sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, ritiene il TFT Friuli Venezia Giulia congrua e proporzionata alle fattispecie in contestazione l'irrogazione, per ciascuno, della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. **Armando Marson**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 7 (sette, sanzione base mesi 10), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto al Sig. **Fabrizio Ambrosio**, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- quanto al Sig. **Cristian Bizzaro**, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- quanto al Sig. **Nazareno Cricenti**, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- quanto al Sig. **Pavel Pecora**, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- quanto alla Società **ASD PALMA CALCIO**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00, sanzione base euro 600,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

GARE UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 08/10/2023

GARA DEL 08/10/2023 SANGIORGINA – SAN LUIGI CALCIO

A seguito di rettifica di referto inoltrata dall'arbitro in data 13/10/2023, si comunica che il calciatore squalificato per una gara effettiva risulta essere il Sig. **Mattia LENTINO (SAN LUIGI CALCIO)** e non già il Sig. Enrico SGUASSERO (SANGIORGINA) come erroneamente riportato sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/10/2023.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 13.10.2023.

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**